



Liceo Statale Bonaventura Rescigno

SCIENTIFICO - SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - MATEMATICO 2.0 - BIOMEDICO

VIA VIVIANO 3, 84086 ROCCAPIEMONTE (SA)

COD. IST. SAPS18000P
C.F. 94000440654
codice unico ufficio UFRR7D

TEL +39 081 931785
FAX +39 081 5141210

WWW.LICEORESCIGNO.EDU.IT
MAIL: SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT
PEC: SAPS18000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 297/94;
- D.P.R. 275/99, art. 14, comma 2;
- O.M. 90/01, art. 18, 19 e 24;
- C.M. 14659 del 13/11/2017 e susseguenti (C.M. annuale per l'iscrizione degli alunni);
- Legge 107/15;
- DPR 89/2009;
- DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- D.Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze;
- Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018;
- Decreto Ministeriale del 22 maggio 2018 n° 427;
- Decreto Ministeriale del 24 maggio 2018 n° 92;
- Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/18).

Art. 1 - DEFINIZIONI

Esame integrativo: consiste in prove che si svolgono, presso la scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nel programma del corso di studi di provenienza. Viene svolto per l'accesso alla classe successiva a quella di cui si ha la promozione in caso di cambio di indirizzo o tipo di scuola.

Esame di idoneità: consiste in prove che si svolgono presso la scuola di destinazione, prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie/contenuti della classe/i precedente/i a quella a cui si chiede di accedere. (Si ricorda che il candidato, prima di sostenere gli esami integrativi o di idoneità, deve aver presentato il NULLA OSTA della scuola di provenienza).

Art. 2 - ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI STUDENTI

Il nostro Istituto accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole e/o altri percorsi formativi nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. Tale possibilità sarà valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici secondo quanto predisposto dagli Enti Locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.

Art. 3 - TRASFERIMENTI RICHIESTI AL NOSTRO ISTITUTO ALLE CLASSI PRIME:

- *dopo il termine previsto per le iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni*

Qualora gli interessati chiedano, **ad iscrizione avvenuta alla PRIMA CLASSE di un'istituzione scolastica e prima dell'inizio delle lezioni** (secondo quanto disposto dalla circolare annuale sulle norme per l'iscrizione degli allievi ad istituti di istruzione secondaria di II grado) di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la

relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione originale che a quello della scuola di destinazione.

Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione in relazione all'effettività disponibilità di poter acquisire tale richiesta, tenuto conto dei posti disponibili per le varie classi ed indirizzi, il dirigente della scuola di iscrizione originale dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

- **Trasferimenti di allievi iscritti e frequentati altri corsi e/o Istituti al primo anno.**

Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico (e comunque entro il 30 novembre), il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.

- **Inserimento dello studente nella nuova classe/indirizzo del nostro Istituto.**

L'inserimento dello studente nella nuova classe (scelta dall'Istituto a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti handicap/DSA ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico, secondo i criteri già stabiliti dal Regolamento di Istituto) sarà preceduto dalla relativa comunicazione al docente coordinatore di pertinenza. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'annoscolastico.

Art. 4 - ALLIEVI IN OBBLIGO SCOLASTICO: COLLOQUI INTEGRATIVI

– Lo studente che, a **conclusione del PRIMO ANNO della scuola secondaria superiore**, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo **colloquio** presso la scuola ricevente, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994. L'inserimento avviene in modo diretto nella classe (scelta dall'Istituto a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti handicap/DSA ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico), dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza, e sarà preceduto dalla comunicazione al coordinatore di classe. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo di fine agosto/ inizio settembre (stesso periodo in cui si svolgeranno gli Esami Integrativi) e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.

– Agli alunni che, **in classe seconda durante l'anno scolastico e comunque con richiesta pervenuta non oltre la fine di novembre**, chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, si applicano le disposizioni di cui al punto precedente.

N.B.: NON sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA presentate durante l'anno scolastico. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono infatti – per precise disposizioni normative – subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore).

Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla nostra scuola è richiesto per Istituti/classi/indirizzi coerenti – per anno e indirizzo – con la nostra offerta formativa, purché tali richieste pervengano entro il 30 novembre. Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, casi particolari conseguenti a disposizioni a cura della giurisdizione per la competenza penale e/o del tribunale dei minori, ecc.), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.

Art. 5 - ESAMI INTEGRATIVI - Passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo (domande entro la prima settimana di settembre)

- **Norme generali**

Gli alunni ed i candidati **promossi in sede di scrutinio finale ad una CLASSE SUPERIORE ALLA SECONDA** in Istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere (mediante la costituzione di apposita commissione esaminatrice) esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso PROVE SCRITTE (eventualmente integrate da un colloquio) su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato. Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al Dirigente scolastico entro la prima settimana di settembre dell'anno scolastico di riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

L'inserimento nella classe richiesta avverrà in caso di esito positivo degli esami integrativi e dopo la ricezione del Nulla Osta della scuola di provenienza. **Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.**

La Commissione per gli esami integrativi è costituita in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio.

N.B.: Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi allo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per lo studente in tale situazione verranno accettate, sempre entro la prima settimana di settembre, con riserva.

- **Norme per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)**

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola-lavoro come attività curriculare e quindi obbligatoria. La Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018 in vigore dal 1^a gennaio 2019) ha apportato modifiche al sistema dell'alternanza scuola-lavoro prevedendo, oltre ad una nuova denominazione, una riduzione del monte ore minimo obbligatorio per tali percorsi: 210 ore nel triennio per gli Istituti Professionali, 150 ore nel triennio per gli Istituti Tecnici e 90 ore nel triennio per i Licei.

I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sono diventati, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro. Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (*es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.*), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare *i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL)* svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

La documentazione delle attività dei PCTO deve essere trasmessa dalle scuole di provenienza a questo Istituto con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola-lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro la prima settimana di settembre, la propria richiesta.

Art. 6 - ESAMI DI IDONEITA'

Tali Esami sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e dai candidati esterni (privatisti) per accedere a ciascuna delle classi della scuola secondaria di II grado successive alla prima o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'Istruzione parentale.

Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, prima del 15 marzo.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno, se non diversamente stabilito dalla Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, in seduta precedente all'anno scolastico per cui si chiede l'esame e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato) provvede alla revisione dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. **È necessario, inoltre, per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore** (Art. 193 del D.Lgs. 297/94).

- **Candidati esterni**

1. I candidati esterni che **siano in possesso di licenza media possono partecipare**, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.

2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

N.B.: I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di avere frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi regionali coerenti, per durata e contenuto, con quelli previsti dall'ordinamento vigente al quale chiedono di accedere mediante l'Esame di idoneità.

L'attività lavorativa documentata (con dichiarazione del datore di lavoro) deve essere tale da potersi ritenere, per durata e contenuto, equivalente alla formazione pratica che gli alunni interni ricevono mediante apposite esercitazioni pratiche svolte durante il corso di studi. Per comprovare eventuali esperienze lavorative svolte presso le PP.AA., è ammessa l'autocertificazione.

- **Candidati interni**

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata **entro il 20 marzo**. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

Art. 7 – TASSE SCOLASTICHE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- taxa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09.

Art. 8 - ISTRUZIONE PARENTALE (Art. 23 del D.Lgs. 62/2017, Nota MIUR 781 del 04/02/2011)

Gli eventuali allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell'Istruzione Parentale dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

Art. 9 - RITIRO DELLO STUDENTE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO

I genitori possono presentare richiesta motivata di ritiro indirizzata al Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo, presso la segreteria didattica.

L'alunno non può ritirarsi prima dei 16 anni perché soggetto all'obbligo di istruzione e la mancata frequenza è segnalata al sistema ARS (Anagrafica Regionale Studenti), ai Servizi per l'impiego, al Comune di residenza e alla Questura in relazione alle funzioni di competenza per gli stranieri.

In caso di ritiro dai 16 ai 18 anni, il Nulla Osta prevede la dicitura che fino a 18 anni l'alunno è soggetto all'obbligo formativo e il nominativo del minore è segnalato al sistema ARS, ai servizi per l'impiego e alla Questura in relazione alle funzioni di competenza per gli stranieri.

Art. 10 - ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI ALL'ESAME DI STATO

I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

L'esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono, inoltre, l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare domanda all'Ufficio scolastico regionale entro la fine di novembre (o altra data indicata dalla relativa O.M.). L'ufficio scolastico comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.

I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato.

Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5°, 4°, 3°).

Art. 11 - ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI INTERNI ALL'ESAME DI STATO

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 20 marzo. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

- **Candidati interni frequentanti la classe quinta**

Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

Art. 12 - ISCRIZIONE PER LA TERZA VOLTA ALLA STESSA CLASSE

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.Lgs. n. 297/94 art.192 comma 4).

Art. 13 - NORMA FINALE

Eventuali ulteriori casi non esplicitamente affrontati da questo regolamento vengono affrontati e risolti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e dello spirito del presente regolamento.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Rossella De Luca

*(il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)*